



Scheda informativa

[DE](#) / [FR](#)

AVS 21: le conseguenze della riforma per le donne

Contesto:

Votazione popolare del 25.9.2022 sulla stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)

Data:	7.9.2022
Stato:	Progetto in votazione
Ambito:	AVS

La riforma AVS 21, oggetto della votazione popolare del 25 settembre 2022, mira a garantire il finanziamento delle prestazioni per il prossimo decennio e il mantenimento delle rendite al livello attuale. Essa prevede l'armonizzazione dell'età di riferimento delle donne e degli uomini a 65 anni, la flessibilizzazione della riscossione della rendita e l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'aumento dell'età di riferimento delle donne sarà attenuato con misure compensative per la generazione di transizione: le donne nate tra il 1961 e il 1969 (in caso di entrata in vigore della riforma nel 2024) potranno anticipare la riscossione della rendita a condizioni più favorevoli oppure, se decidono di non farlo, ricevere un supplemento sulla rendita AVS.

La presente scheda informativa illustra le ripercussioni della riforma AVS 21 per le donne.

Retrospectiva

Evoluzione dell'età di pensionamento

Al momento dell'entrata in vigore dell'AVS, nel 1948, l'età di pensionamento delle donne era identica a quella degli uomini, ovvero 65 anni. Successivamente, fu ridotta a 63 anni con la 4ª revisione dell'AVS, nel 1957, e a 62 anni con la 6ª revisione dell'AVS, nel 1964. All'epoca, infatti, benché non godessero di un proprio diritto alla rendita di vecchiaia, per le donne sposate valeva di fatto un'età di pensionamento di 60 anni, poiché al raggiungimento di quell'età la rendita AVS del marito pensionato veniva sostituita da una rendita per coniugi più elevata. La previdenza per la vecchiaia rifletteva la ripartizione dei ruoli allora predominante, che vedeva l'uomo come responsabile per il sostentamento della famiglia.

Con la 10ª revisione dell'AVS, alle donne è stato concesso un proprio diritto alla rendita ed è stato introdotto lo splitting, cosicché per il calcolo delle rendite di vecchiaia i redditi da lavoro conseguiti dai coniugi durante gli anni di matrimonio vengono ripartiti e assegnati per metà alla moglie e per metà al marito. Inoltre, da allora il lavoro familiare è preso in considerazione, indipendentemente dal sesso di chi lo svolge, con gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali. Per contro, l'età di pensionamento delle donne è stata aumentata da 62 a 64 anni, in due fasi (nel 2001 e nel 2005). L'allineamento dell'età di pensionamento a 65 anni per gli uomini e per le donne era uno degli elementi importanti dell'11ª revisione dell'AVS, riforma che è però stata respinta prima in votazione popolare nel maggio del 2004 e poi in Parlamento nell'ottobre del 2010.

Livello delle prestazioni equilibrato nell'AVS

La differenza tra le rendite di vecchiaia degli uomini e quelle delle donne, il cosiddetto *gender pension gap*, è stato analizzato in uno studio dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, pubblicato nel 2016¹. In Svizzera, le rendite di vecchiaia delle donne (1°, 2° e 3° pilastro) sono mediamente inferiori del 37 per cento a quelle degli uomini. Dati più recenti sono stati pubblicati nel settembre del 2022 dall'Ufficio federale di statistica (UST)²: nel 2020 l'importo medio delle rendite (1°, 2° e 3° pilastro) delle donne in Svizzera ammontava a 35 840 franchi, quello delle rendite degli uomini a 54 764 franchi. Questo corrisponde a un divario pensionistico di genere del 34,6 per cento.


Nell'AVS l'importo delle rendite presenta differenze minime tra i due generi, anche se le rendite delle donne sono leggermente più alte. Questa differenza è dovuta principalmente al supplemento di vedovanza, allo splitting, agli accrediti per compiti assistenziali e per compiti educativi nonché alla formula di calcolo delle rendite. Nel momento in cui entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita di vecchiaia, i meccanismi di solidarietà previsti nell'AVS compensano ampiamente le differenze tra i tassi di attività. Attualmente le rendite di vecchiaia AVS delle donne sono leggermente superiori a quelle degli uomini, come evidenzia l'importo medio delle rendite mensili delle donne e degli uomini domiciliati in Svizzera (stato: dicembre 2021; in fr.):

	Celibe/ nubile	Sposato/a, una rendita ³	Vedovo/a	Divorziato/a	Separato/a	Sposato/a, due rendite	Totale, tutti gli stati civili
Uomini	1882	2012	2238	1994	1943	1734	1863
Donne	1911	1537	2193	1950	1901	1683	1886

Fonte: UFAS, Statistica AVS

La redistribuzione emerge anche nel rapporto tra i contributi pagati sul reddito soggetto all'AVS e le prestazioni di vecchiaia che ne derivano: da un lato, le donne pagano il 34 per cento dei contributi all'AVS, a fronte del 66 per cento versato dagli uomini; dall'altro, esse beneficiano del 55 per cento delle prestazioni, mentre gli uomini ne ricevono il 45 per cento⁴.

Grafico 1: Ripartizione dei contributi (2019) e delle rendite dell'AVS (2021)



Fonte: UFAS, analisi del registro delle rendite

¹ «Gender Pension Gap in der Schweiz. Geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Altersrenten», in *Beiträge zur sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 12/16, Berna 2016 (<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblcazioni-e-servizi/forschung/forschungspublikationen.html>); disponibile in tedesco e francese, con riassunto in italiano).

² «Divario pensionistico di genere», scheda informativa dell'UST redatta nell'ambito del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Marti 19.4132 (*Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)*) ([admin.ch](https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/statistik.html)).

³ Coppie sposate in cui uno dei coniugi non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento.

⁴ *Statistica AVS 2021*, <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/statistik.html>.

Le ripercussioni della riforma per le donne

Età di riferimento

Età di pensionamento (età di riferimento) unica per le donne e per gli uomini

Attualmente l'età di pensionamento è di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini.

Con la riforma AVS 21 verrà introdotta un'età di pensionamento unica di 65 anni, che fungerà da parametro per la riscossione flessibile della rendita e sarà dunque denominata «età di riferimento»: al raggiungimento di questa età la rendita sarà versata senza deduzioni né supplementi. Per continuare a garantire il coordinamento tra AVS e previdenza professionale, la nuova età di riferimento di 65 anni vigerà non solo per l'AVS (1° pilastro), ma anche per la previdenza professionale (2° pilastro).

L'aumento dell'età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni inizierà un anno dopo l'entrata in vigore della riforma e avverrà gradualmente, con un incremento di tre mesi all'anno. Se la riforma potrà entrare in vigore nel 2024, come attualmente previsto, l'età di riferimento delle donne aumenterà per la prima volta di tre mesi, il 1° gennaio 2025, per le donne nate nel 1961. Così dal 2028 sia per le donne che per gli uomini (classe 19xx) si applicherà un'età di riferimento uniforme di 65 anni.

Compensazione per le donne

Misure compensative per le donne della generazione di transizione

La riforma AVS 21 prevede due misure per compensare l'aumento dell'età di riferimento per le donne della generazione di transizione.

La generazione di transizione consta di nove classi d'età. Se la riforma entrerà in vigore nel 2024, comprenderà le persone nate tra il 1961 e il 1969.

Supplemento a vita

Le donne della generazione di transizione che non anticiperanno la riscossione della rendita di vecchiaia riceveranno un supplemento mensile per tutta la vita. Questo supplemento corrisponderà a una determinata percentuale di un supplemento di base.

- Il supplemento di base sarà graduato in funzione del reddito e ammonterà a:
 - 160 franchi per i redditi annui medi d'importo basso ($\leq 57\,360$ fr.);
 - 100 franchi per i redditi annui medi d'importo medio ($\leq 57\,361-71\,700$ fr.);
 - 50 franchi per i redditi annui medi d'importo elevato ($\leq 71\,701$ fr.).
- Il supplemento individuale di rendita sarà graduato in funzione dell'anno di nascita (v. tabella sotto).
- Il supplemento di rendita non sarà soggetto alla limitazione della rendita di vecchiaia per le donne sposate e verrà quindi versato anche in caso di superamento della rendita massima.
- Per le donne della generazione di transizione il supplemento di rendita non sarà considerato nel calcolo delle prestazioni complementari.

Anno di nascita	Età di riferimento (in caso di entrata in vigore della riforma nel 2024)	Supplemento di rendita AVS mensile (in % del supplemento di base)
1961	64 anni e 3 mesi	25 %
1962	64 anni e 6 mesi	50 %
1963	64 anni e 9 mesi	75 %
1964	65 anni	100 %
1965	65 anni	100 %
1966	65 anni	81 %
1967	65 anni	63 %
1968	65 anni	44 %
1969	65 anni	25 %

Aliquote di riduzione ridotte in caso di anticipazione della rendita

Le donne della generazione di transizione avranno la possibilità di riscuotere la rendita già a partire dai 62 anni. In caso di anticipazione, per queste donne sono previste riduzioni della rendita meno significative di quelle normalmente applicate, graduate in funzione del reddito e dell'anno di nascita.

Età all'anticipazione della rendita	Aliquote di riduzione applicabili alle donne della generazione di transizione			Aliquote di riduzione attuariali ¹
	Reddito annuo medio ≤ 57 360 ²	Reddito annuo medio 57 361–71 700	Reddito annuo medio ≥ 71 701	
64 anni	0 %	2,5 %	3,5 %	4,0 %
63 anni	2 %	4,5 %	6,5 %	7,7 %
62 anni	3 %	6,5 %	10,5 %	11,1 %

Le donne nate nel 1961 e nel 1962 potranno anticipare la rendita, a seconda del caso, già nel 2023 o 2024, ovvero prima dell'entrata in vigore delle misure compensative per la generazione di transizione. Queste donne beneficeranno pertanto dell'aliquota di riduzione più favorevole per la generazione di transizione soltanto a partire dal 2025.

Ripercussioni
finanziarie

Ripercussioni finanziarie per l'AVS nel 2032 (in mio. fr.)

L'aumento dell'età di riferimento delle donne ridurrà le uscite dell'AVS di 1,4 miliardi di franchi nel 2032. Da un lato, l'AVS verserà meno rendite, dato che le donne andranno in pensione un anno più tardi e, dall'altro, riceverà più contributi, poiché le donne lavoreranno e quindi verseranno contributi per un anno in più.

Per contro, le misure compensative costeranno 608 milioni di franchi nel 2032.

- Aumento dell'età di riferimento delle donne
 - Risparmi derivanti per l'AVS dall'aumento dell'età di riferimento delle donne 1206
 - Maggiori entrate derivanti per l'AVS dal prolungamento dell'obbligo contributivo 207

- Misure compensative
 - Maggiori uscite per le misure compensative 503
 - Minori entrate per le misure compensative 105

Contributo delle donne per la durata delle misure compensative (2024–2032; in mio. fr.)

L'aumento dell'età di riferimento delle donne ridurrà nel complesso le uscite dell'AVS di circa 9 miliardi di franchi fino al 2032.

Per contro, le misure compensative costeranno nel complesso circa 2,8 miliardi di franchi fino al 2032. Circa un terzo dei risparmi verrà quindi utilizzato per misure compensative.

¹ Queste nuove aliquote di riduzione attuariali, applicabili sia alle donne dopo la fase transitoria che agli uomini, non sono ancora definitive. Esse si basano sui dati attuali e sono impiegate soltanto a fini di confronto con le aliquote di riduzione per la generazione di transizione. Le nuove aliquote di riduzione e di aumento nonché le aliquote di riduzione più favorevoli per i redditi modesti saranno fissate poco prima della loro introduzione, al più presto nel 2027. Fino ad allora continueranno a essere applicate le aliquote attuali (nel 2022: 6,8 % per un anno di anticipazione e 13,6 % per due anni).

² Secondo la tavola delle rendite 2021.

Versioni del documento in altre lingue:

Hintergrunddokument «AHV 21: Was die Reform für die Frauen bedeutet»

Fiche d'information: « AVS 21 : conséquences pour les femmes »

Documenti di approfondimento dell'UFAS

www.ufas.admin.ch > assicurazioni sociali > AVS > Riforme e revisioni > Stabilizzazione dell'AVS

[Stabilizzazione dell'AVS \(AVS 21\) \(admin.ch\)](#)

Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Settore Comunicazione

+41 58 462 77 11

kommunikation@bsv.admin.ch